

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024

534/2024/R/IDR

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2024-2029, PROPOSTO DALL'AATO 2
MARCHE CENTRO - ANCONA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che

- lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
 - le deliberazioni dell’Autorità 12 dicembre 2013, 586/2013/R/IDR; 3 luglio 2014, 328/2014/R/IDR; 28 luglio 2016, 448/2016/R/IDR; 13 settembre 2018, 451/2018/R/IDR; 2 marzo 2021, 85/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 85/2021/R/IDR); 6 dicembre 2022, 671/2022/R/IDR e 20 aprile 2023, 175/2023/R/IDR, aventi ad oggetto l’approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Ufficio d’Ambito dell’AATO 2 Marche Centro - Ancona per il gestore Viva Servizi S.p.A., sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in

- particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
 - il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
 - il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
 - la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi per il gestore Viva Servizi S.p.A., in data 30 ottobre 2024 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 25 novembre 2024 – dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona ai sensi delle deliberazioni

917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando - per quanto di interesse in questa sede - che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso*

efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l’altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l’attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l’asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell’ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell’implementazione dei piani per il superamento dell’eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell’evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un’estensione dell’approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*,

al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* del MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di “*Water Conservation*”) e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);

- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
- una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri

soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, richiedendo anche - per quanto di interesse in questa sede - *“di esplicitare la quota parte di interventi pianificati la cui realizzazione sia affidata a figure terze rispetto al gestore e che siano riconducibili a una delle seguenti casistiche: i) risultino non ulteriormente procrastinabili in contesti in cui l'affidatario non abbia ancora conseguito idonea capacità di ricorso al credito e di attrazione delle necessarie competenze specialistiche; ii) risultino asserviti a territori più ampi del singolo ATO pur insistendo sul territorio gestito dall'operatore di riferimento”*;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che – fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 – a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR – con la quale l'Autorità ha definito la

regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) – sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 - Resilienza idrica”, volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
- prerequisites, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono

stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'AATO 2 Marche Centro - Ancona ha trasmesso, in data 30 ottobre 2024, lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Viva Servizi S.p.A., nonché – con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 25 novembre 2024 – gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – ovvero nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti, nonché degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR) – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'AATO 2 Marche Centro - Ancona ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture di Viva Servizi S.p.A. sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2023), tra l'altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
 - la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, evidenziando la presenza, nel territorio gestito, di tre agglomerati interessati da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha rinnovato all'Autorità l'istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (“M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio”, “M3 - Qualità dell'acqua erogata” e “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili precisando contestualmente che gli interventi a cura del gestore previsti per il superamento delle criticità sottostanti alla

mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI (associato ai macro-indicatori "M5 - Smaltimento fanghi in discarica" e "M6 - Qualità dell'acqua depurata") sono giunti a conclusione (relativamente agli agglomerati di Ripe e Cupra Montana), mentre per l'agglomerato di Fabriano (per il quale "la titolarità, le competenze e le risorse dell'intervento sono rimaste in capo all'Amministrazione Comunale"), il termine dei lavori necessari è previsto entro il 2025;

- relativamente ai *macro-indicatori di qualità tecnica*, il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023, ferma restando la già riferita mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore "M0 - Resilienza idrica" l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: "MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e "MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine

dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;

- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, l'AATO 2 Marche Centro - Ancona, per il gestore Viva Servizi S.p.A., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - di un valore pro capite del VRG^{2022} superiore al valore stimato per l'intero settore (VRG pro capite medio, VRG_{PM});
 - dell'assenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,
posizionando la menzionata gestione nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ravvisando una spesa effettiva per investimenti superiore alla spesa pianificata per il quadriennio considerato;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR (tramite l'adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie);
- per il gestore in parola – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) *$

$\max\{0; \Delta Opex\}$], prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{9}{10}$ in ragione:

- della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;
- del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,1 eurocent/mc;
- nell'ambito delle componenti a conguaglio riferite al 2024 e al 2025 (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4), per il menzionato operatore si è provveduto poi al recupero dello scostamento tra quanto valorizzato nella componente tariffaria di natura previsionale OP_{social} per il 2022 e il 2023 e gli oneri effettivamente sostenuti;
- l'Ente di governo per il gestore in parola si è, poi, avvalso della facoltà di presentare motivata istanza (di cui al comma 28.1, lett. f), del MTI-4) per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali” riferita all'anno $a = \{2024\}$, volta al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022. L'istanza in parola – nella quale è stato, tra l'altro, precisato che il gestore ha provveduto da tempo alla nomina di un *energy manager* e svolge diagnosi energetiche quadriennali – è stata corredata:
 - da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, ricomprendendo, nel medesimo, interventi sia sui siti di acquedotto sia di depurazione;
 - da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - dall'esplicitazione delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
- tra l'altro, per anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell'energia elettrica, l'AATO 2 Marche Centro - Ancona si è avvalsa della possibilità (prevista dal comma 21.1 del MTI-4) di quantificare il costo totale della fornitura elettrica $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ per un importo inferiore al massimo ammissibile, avendo comunque verificato il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- il menzionato soggetto competente ha fatto, poi, ricorso anche alla possibilità, di cui al citato comma 21.1 del MTI-4, di ricomprendere nella componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) la valorizzazione economica dell'energia elettrica autoprodotta e consumata dal gestore, avendo verificato che i costi di produzione associati (ivi compresi quelli di capitale) non trovano copertura in altre componenti tariffarie;

- inoltre, il medesimo Ente di governo dell'ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, ha indicato – in accordo con il citato operatore – le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO CHE:

- l'AATO 2 Marche Centro - Ancona, per il gestore in oggetto, ha presentato (recependolo nella relativa predisposizione tariffaria) un aggiornamento del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura prevedendone il completamento nel 2030, in luogo del termine originario del 31 dicembre 2024 sottostante alla richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17 (già accolta dall'Autorità per le motivazioni riportate nella deliberazione 85/2021/R/IDR), all'uopo richiamando un *“subentrato progetto (...) parzialmente finanziato con risorse a valere sul finanziamento PNRR M2C4 - I4.2 (...), [che] si è sovrapposto all'attività di sostituzione contatori e di implementazione del sistema di telelettura, determinando di fatto l'aumento del numero dei misuratori che verranno sostituiti con anche un aumento dei tempi di realizzazione”*;
- peraltro, in sede di elaborazione del programma degli interventi, sono stati indicati – oltre agli investimenti previsti in capo al gestore – anche nuove misure infrastrutturali (sebbene prive di effetti sul computo tariffario per il quarto periodo regolatorio) la cui realizzazione, dal 2024, è attribuita a un soggetto terzo, classificando le medesime come opere *“improcrastinabili”*, qualifica che la deliberazione 639/2023/R/IDR e i relativi strumenti attuativi riservano solo agli *“impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;

- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato, l’Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per il gestore Viva Servizi S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione;
- per la citata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti – con le precisazioni e nei limiti di seguito riportati – con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per il menzionato gestore risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- in un’ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico-finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno accogliere l’istanza rinnovata dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona per il gestore in parola – ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (“M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio”, “M3 - Qualità dell’acqua erogata” e “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati richiamati gli interventi – a cura del gestore – giunti a conclusione (relativamente agli agglomerati di Ripe e Cupra Montana), nonché gli interventi per l’agglomerato di Fabriano (la cui realizzazione rimane in capo all’ente interessato), previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del requisito “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” (associato ai macro-indicatori “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell’acqua depurata”);
- sia, altresì, opportuno accogliere l’istanza avanzata dal medesimo Ente di governo per il riconoscimento di oneri aggiuntivi volti al pieno recupero dei costi di energia

elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2024\}$, atteso che l'istanza in parola è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 28.1, lett. f), del MTI-4;

- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'*Allegato B*, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati per la richiamata gestione dall'Ente di governo dell'ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- tenuto conto di quanto specificato in premessa con riferimento alla necessità di aggiornamento del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura rappresentata dall'Ente di governo dell'ambito, sia necessario richiedere al medesimo di presidiare l'efficacia degli investimenti all'uopo programmati, monitorando che il completamento del citato piano avvenga entro il 2030, quale termine da ultimo indicato;
- ferme restando le modalità di valorizzazione delle componenti tariffarie previste dalla deliberazione 639/2023/R/IDR per la copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi (in particolare afferenti a grandi infrastrutture *upstream*), alla luce di quanto indicato nel programma degli interventi di Viva Servizi S.p.A., sia opportuno – contestualmente all'approvazione dello specifico schema regolatorio di pertinenza – provvedere a rettificare le elaborazioni proposte in ordine al citato documento di programmazione, espungendo dal medesimo gli investimenti la cui realizzazione è attribuita a un soggetto terzo, atteso che l'inserimento nel PdI di opere "*improcrastinabili*" realizzate da terzi risulta ammissibile – ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e dei relativi strumenti attuativi – unicamente con riferimento agli impianti che presentino le caratteristiche (da riscontrarsi congiuntamente) di non essere "*ulteriormente procrastinabili*" e di riferirsi ad "*ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere*", circostanze queste ultime che non sembrano rinvenirsi nel contesto gestionale in esame

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio,

- di cui all'articolo 4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, proposto dall'AATO 2 Marche Centro - Ancona per il gestore Viva Servizi S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. contestualmente, di provvedere a rettificare le elaborazioni proposte in ordine al programma degli interventi relativo al gestore Viva Servizi S.p.A., espungendo dal medesimo gli investimenti impropriamente ricondotti alla categoria di “*infrastrutture improcrastinabili*”, la cui realizzazione è prevista in capo ad un soggetto terzo rispetto al gestore;
 3. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'*Allegato A*, di approvare – quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'*Allegato B*, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini